

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 931

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AGOSTA, SAVIO EMANUELA, BUFFONE, GASCO, TANTALO,  
BOLOGNA, LUCCHESI, GIGLIA, VALIANTE, CASTELLUCCI**

*Presentata il 6 febbraio 1964*

### Disciplina della professione di propagandista scientifico di specialità medicinali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira a disciplinare e moralizzare la propaganda scientifica di specialità medicinali; essa si propone di ottenere la fisionomia giuridica di una categoria di professionisti che, solo qualche anno fa, era una sparuta minoranza ed oggi annovera nelle sue file circa 15.000 unità lavorative.

Essa svolge il suo delicato diuturno lavoro a contatto della classe sanitaria (medici, farmacisti, veterinari) collaborando strettamente con la stessa in unione di intenti. Poiché il propagandista scientifico di specialità medicinali, così come la stessa Corte d'Appello di Milano, in una sentenza emessa il 24 febbraio 1958, ha affermato: « non promuove contratti di vendita o di fornitura tra l'impresa fornitrice ed i rivenditori, ma si limita a visitare i medici esercenti in una determinata zona, ai quali offre e consegna o preannunzia campioni di medicinali ancora sconosciuti o poco noti, ne illustra le proprietà terapeutiche e i meriti acquisiti nel campo sperimentale, ne sollecita insomma la preferenza nelle prescrizioni che il medico ne farà ai propri clienti, per cui il risultato utile di quest'opera si concreterà per via indiretta, quando il sanitario avrà prescritto o suggerito quel dato medicinale »: ne consegue che nulla ha in comune il propagandista scientifico di specialità medicinali con

gli agenti o rappresentanti di commercio. Per i suddetti motivi ed anche per il fatto che i propagandisti scientifici di specialità medicinali esercitano la loro opera di divulgazione e di persuasione scientifica nei confronti di una categoria qualificata di destinatari, quali sono i direttori di clinica universitaria, i primari ospedalieri, gli aiuti e gli assistenti universitari ed ospedalieri, i medici liberi professionisti, con i quali non basta il magistero persuasivo della parola, se essa non è sostenuta da valide argomentazioni scientifiche, frutto di accurata e seria preparazione; si chiede la istituzione di un Albo professionale diverso sia da quello degli agenti e rappresentanti di commercio, sia da quello degli agenti propagandisti parascientifici di medicinali ed affini, con i quali la categoria dei propagandisti scientifici di specialità medicinali non ha nulla in comune; nel quale Albo trovino posto i laureati in materie specifiche (medicina, chimica, farmacia, veterinaria, scienze biologiche, geologia) o coloro che in mancanza di una laurea specifica, siano forniti di un diploma, di una scuola qualificata a dare una adeguata e seria preparazione scientifica ai frequentatori.

La presente proposta di legge, nel chiedere l'istituzione di un Albo professionale al quale possano liberamente accedere i laureati in

materie scientifiche, si propone di dare possibilità di lavoro anche ai diplomati di scuola media superiore, i quali, pur non possedendo una adeguata preparazione per la propaganda scientifica di specialità medicinali, possono ottenerla a tutti gli effetti con la frequenza di una scuola di propagandisti scientifici a livello universitario, all'uopo da noi caldeggiata. La proposta di legge non potendo e non volendo trascurare gli interessi vitali di quanti, all'atto della promulgazione della stessa svolgono esclusiva ed effettiva propaganda scientifica di specialità medicinali e non abbiano laurea o diploma di scuola media superiore, estende l'iscrizione all'Albo anche

a costoro, con una sanatoria giustificabile sul piano umano, morale e giuridico.

Per i validi motivi sopra esposti è per evitare che la carente legislazione sull'argomento possa calamitare in questo delicato settore della salute pubblica i falliti di altre attività, gli instabili in attesa di sistemazione migliore e gli improvvisatori, come purtroppo sta capitando da qualche anno in qua, a discapito dei seri professionisti della propaganda, col risultato di confondere le idee ai sanitari più ingenui od in buona fede con allettamenti di vario genere, dialettici e non, si chiede che venga approvata la seguente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le norme della presente legge si applicano a tutti coloro che — su mandato di una o più industrie farmaceutiche — esercitano come attività professionale la propaganda di specialità medicinali, presidi igienici e medico chirurgici e di tutti i mezzi in genere per la prevenzione e cura delle malattie, allo scopo di presentare gli stessi alla classe sanitaria con adeguata illustrazione scientifica.

### ART. 2.

L'espletamento delle suindicate mansioni dà luogo al riconoscimento della professione di propagandista scientifico di medicinali, inibendosi alle ditte mandanti di far svolgere propaganda medica a persone con qualsiasi altra qualifica che non sia quella regolata dalla presente legge.

### ART. 3.

Per l'esercizio professionale dell'attività di propagandista scientifico di medicinali, quale che sia la forma del rapporto di prestazione o di collaborazione con le industrie farmaceutiche, è richiesta obbligatoriamente l'iscrizione nello speciale Albo professionale permanente dei propagandisti scientifici di medicinali da istituirsi presso il Ministero della sanità o presso i suoi organi periferici (ufficio provinciale di sanità).

### ART. 4.

Presso l'Ufficio provinciale di sanità è istituita una speciale commissione alla quale è demandato l'incarico di esaminare le domande di iscrizione all'Albo professionale di coloro che, previ adeguati controlli, sono ritenuti in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.

Inoltre a detta Commissione provinciale è affidata la tenuta dell'Albo professionale dei propagandisti scientifici di prodotti medicinali, ritenuti idonei, che operano nella circoscrizione di competenza.

La Commissione provinciale è costituita con decreto del medico provinciale, dura in carica 4 anni ed è così composta:

- a) Dal medico provinciale o da un suo delegato;
- b) Dal Presidente dell'Ordine dei farmacisti o da un suo delegato;
- c) Dal Presidente dell'Ordine dei medici o da un suo delegato;

d) Da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

e) Da un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

f) Da otto membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale più rappresentative.

È incompatibile l'esercizio della professione di propagandista scientifico di medicinali con l'esercizio delle professioni alle quali si è abilitati dalle lauree nelle facoltà indicate al n. 1 articolo 6 della presente legge.

ART. 5.

La carta d'identità professionale viene rilasciata dalla Commissione provinciale di cui al presente articolo 4 e deve contenere:

1°) Le generalità del titolare;

2°) La residenza del titolare;

3°) La specificazione dei titoli che lo hanno portato al conseguimento della idoneità ad esercitare la professione;

4°) La fotografia autentica del titolare;

5°) La data d'iscrizione all'Albo professionale.

Qualsiasi variazione della carta d'identità deve essere apportata esclusivamente dalla Commissione provinciale competente.

ART. 6.

Per l'iscrizione nei ruoli dell'Albo professionale sono richiesti i seguenti requisiti:

1°) Laurea nelle facoltà di medicina, farmacia, chimica, chimica industriale, scienze naturali, scienze biologiche, geologia, veterinaria, od apposito titolo di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato da una istituenda scuola nazionale per propagandisti scientifici di medicinali, alla quale potranno accedere gli aspiranti propagandisti che siano muniti di diploma di scuola media superiore. L'istituzione di dette scuole verrà promossa presso le Università della Repubblica dal Ministero della pubblica istruzione, d'accordo col Ministero della sanità, secondo le disposizioni e le modalità che verranno stabilite dal regolamento della presente legge. A dette scuole avranno diritto di accedere volontariamente tutti coloro che all'entrata in vigore della presente legge dimostreranno di esercitare regolarmente ed esclusivamente la professione di propagandista scientifico di medicinali secondo quanto disposto dal successivo articolo 12, a prescindere dal titolo di studio posseduto;

2°) Atto notarile con il quale l'interessato fa esplicita dichiarazione di non prestare

altro lavoro retribuito alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici, di Enti morali, di Enti locali ed imprese private in genere che abbiano attività estranea all'industria ed al commercio di prodotti farmaceutici ed affini, dichiarando di essere egli stesso l'esercente della professione per la quale chiede l'iscrizione;

- 3°) Cittadinanza italiana;
- 4°) Età non inferiore ai 18 anni;
- 5°) Pieno godimento dei diritti civili;
- 6°) Buona condotta;
- 7°) Certificato penale.

ART. 7.

La cancellazione dall'Albo professionale ed il conseguente ritiro della carta d'identità professionale è pronunciata dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 4 della presente legge nei seguenti casi:

- a) Perdita della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti civili;
- b) Rinuncia all'iscrizione;
- c) Cessazione completa dell'attività professionale e dedica ad altre attività;
- d) Comprovata inosservanza alle norme della presente disciplina ed immoralità nell'esplicare il lavoro inerenti al mandato ricevuto.

Il provvedimento di cancellazione è pronunciato solo previa regolare contestazione degli addebiti all'interessato.

Avverso i predetti provvedimenti può prodursi ricorso sospensivo con lettera raccomandata entro 30 giorni dalla notifica di essi.

ART. 8.

I trasferimenti da un Albo professionale ad un altro verranno richiesti dall'interessato alla Commissione di cui all'articolo 4.

ART. 9.

Presso il Ministero della sanità viene istituita una Commissione centrale che accoglierà e deciderà sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 4 della presente legge, in materia di mancata iscrizione o di cancellazione dall'Albo.

La Commissione centrale è costituita con decreto del Ministro della sanità e dura in carica 4 anni.

Essa è composta di:

- a) un rappresentante del Ministero della sanità;
- b) un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

c) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) 8 membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria, a carattere nazionale, più rappresentative.

Detti membri procedono all'elezione del Presidente della Commissione Centrale.

La suddetta Commissione centrale dovrà inoltre provvedere alla tenuta dell'Albo nazionale istituito nei modi di cui ai precedenti articoli e curare lo svolgimento delle seguenti altre funzioni:

1°) promuovere, favorire e disciplinare l'attività delle Commissioni provinciali;

2°) vigilare sul piano nazionale al mantenimento del decoro dell'attività professionale e dell'elevazione morale dei propagandisti scientifici di medicinali.

#### ART. 10.

Chiunque eserciti professionalmente, anche in via provvisoria, l'attività disciplinata dalla presente legge, senza essere iscritto nei ruoli dell'Albo professionale permanente, previsto dall'articolo 3, incorre nelle sanzioni stabilite dagli articoli 348 e 665 del Codice penale e dagli articoli 2598, 2599, 2600, 2602, del Codice civile.

#### ART. 11.

Nella prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto all'Albo professionale permanente, in seguito a domanda e previa deliberazione da parte delle Commissioni di cui all'articolo 4, tutti coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, possedendo i requisiti di cui all'articolo 6, n. 2°), 3°), 4°), 5°), 6°), 7°), a prescindere dal titolo di studio, esercitano la professione di propagandista scientifico di medicinali, dimostrabile da regolare contratto o mandato registrato di una industria farmaceutica o comunque da altre prove equipolenti o similari documentata dall'interessato.

#### ART. 12.

La presente legge entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.